



COMUNE DI CERRETO D'ESI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO
DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A
CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE
SANGUINIS)**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2024)

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali della Legge, le modalità ed i termini del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (*iure sanguinis*) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero.
2. Il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato nel Comune di Cerreto d'Esi da cittadini stranieri che siano regolarmente soggiornanti nel comune di Cerreto d'Esi ed iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione nel Comune, secondo quanto prescritto dalla legge 555/1912, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1/1991, nonché dalle istruzioni ministeriali o atti legislativi o regolamentari vigenti in materia.

ART.2 - UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La competenza ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 1 del presente Regolamento è del Sindaco, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1 del 8 aprile 1991. L'istruttoria del procedimento, ossia la fase finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni, è affidata all'Ufficio dello Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile a cui è affidata l'istruttoria procedimentale è responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
2. Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente Articolo 1, comma 2 del presente Regolamento, la procedura di riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano dovrà essere espletata, su apposita Istanza, dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

ART.3 - PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

1. L'avvio del procedimento ricognitivo della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è subordinato all'avvenuta iscrizione dell'interessato nell'Anagrafe del Comune di Cerreto d'Esi, previa dichiarazione resa all'Ufficio Anagrafe secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia. Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del 28/09/2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera, mentre coloro che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro

8 giorni dall'ingresso in Italia, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive. Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto. Viene escluso, altresì, che la persona possa avvalersi di un rappresentante. In caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con un interprete.

2. Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero che ha beneficiato dell'iscrizione anagrafica sulla base della normativa dei soggiorni di breve durata dovrà richiedere nei termini di legge alla competente Questura, se non ne siano già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale scopo, il soggetto potrà esibire alla Questura competente la ricevuta di avvio di procedimento attestante l'attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana, ed ottenere, quindi, il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza.

3. L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, le verifiche inerenti alla dimora abituale sul territorio comunale potranno essere effettuate anche successivamente alla conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica, e fino alla conclusione del procedimento avviato per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

4. La cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per qualunque motivo, nel corso del procedimento ricognitivo della cittadinanza italiana *iure sanguinis* comporterà automaticamente la sua archiviazione.

ART.4 - PRESENTAZIONE ISTANZA

1. Lo straniero d'origine italiana che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di Cerreto d'Esi. Qualora l'istanza di cui al presente comma sia presentata in data antecedente la definizione del procedimento d'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente, essa non sarà presa in considerazione e verrà quindi archiviata. 2. Per la domanda di cui al presente articolo è esclusa dalla disciplina del silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 comma 4 della L. 241/1990.

3. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato all'Ufficio dello Stato civile, non sono ammessi intermediari o procuratori.

ART.5 - DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL'ISTANZA

1. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

2. Il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato è acquisito d'ufficio. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dal giorno dell'invio della richiesta all'autorità consolare fino al giorno di ricevimento del certificato.

ART.6 - DISCORDANZE

1. Nel caso in cui vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello *status civitatis* italiano, e quindi di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni consolari e/o diplomatiche degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata.

2. Tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:

- gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all'avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono "errori materiali" (con esaustiva elencazione di tali "errori" e l'indicazione dei dati "corretti" ovvero da considerarsi validi);
- che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l'avo italiano emigrato e l'individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la "medesima" persona; le discordanze riscontrate verranno comunicate al richiedente, assegnando allo stesso un congruo termine per presentare la documentazione corretta/rettificata dall'Autorità Straniera. Se entro il termine assegnato

dall'Ufficiale dello Stato Civile l'interessato non produrrà la documentazione richiesta, la domanda s'intenderà decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale allorché con la richiesta d'integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto. Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

4. Il termine previsto per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 8 è sospeso fino al ricevimento della documentazione rettificata/corretta, o fino allo scadere del termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi del presente articolo, nel caso di mancato riscontro alla richiesta della documentazione.

ART.7 - ULTERIORI PRECISAZIONI

1. L'ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero dell'Interno, al fine di porre "la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza", deve esperire tutte le opportune indagini previste dalle raccomandazioni ministeriali, di formulare tutte le richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché di avvalersi di tutti i termini procedurali a disposizione previsti dalla normativa al fine di addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.

2. L'ufficio di Stato Civile deve lavorare in sinergia con l'ufficio Anagrafe, preposto alla regolare tenuta di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza. Pertanto qualora l'ufficio Anagrafe, previo opportuni accertamenti, ravvisi residenze "fittizie" (dette anche "residenze di comodo") simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento *status civitatis* italiano, l'ufficio medesimo provvederà all'annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all'ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale.

3. Il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non sarà possibile nei seguenti casi:

- iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, ed inoltre la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della legge n. 1228/1954 ma all'art. 8 del d.P.R. n. 223/1989;
- iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, poiché tra i motivi richiesti

dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento alcuno all'art. 8 della legge n. 1228/1954;

- richiesta presentata tramite un legale rappresentante del richiedente o un delegato comunque denominato, trattandosi di diritti personalissimi che richiedono esclusivamente l'intervento del diretto interessato.

ART.8 - DURATA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. A norma dell'art. 2, comma 4 della Legge 241/1990, tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della struttura organizzativa del Comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, è soggetto al termine di conclusione di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

2. Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* deve concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, che dovrà essere comunicato all'interessato. Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 del 08/04/1991, competente ad emanare il provvedimento finale è il Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile. Il provvedimento sarà emesso dal Sindaco sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato dell'istruttoria. Il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* costituisce uno specifico atto di «ricognizione» e non un'attestazione sindacale, pertanto, non deve essere né trascritto, né annotato sull'atto di nascita, che sarà trascritto successivamente, in quanto non dispone l'acquisto della cittadinanza, ma il riconoscimento della cittadinanza italiana a persona che è sempre stata italiano fin dalla nascita, per discendenza da avo italiano, prendendo atto che tale *status* è sempre rimasto in possesso del medesimo.

ART.9 - RINVIO DINAMICO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentari in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa. Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanati in materia.

ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in

materia.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti. Tale Regolamento si applica anche alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore dello stesso e non ancora definite, al fine di una più corretta equità ed uniformità di trattamento di medesime istanze, in ossequio al principio di applicazione delle norme sopravvenute ai procedimenti amministrativi in corso al momento della loro emanazione.